

## LA PROCURA ALLE LITI NEI GIUDIZI DIGITALI: DOPO LE OSCILLAZIONI I PRINCIPI DI DIRITTO

di Alessia Indelicato (\*)

**Abstract:** L'elaborato ha l'ambizione di sviscerare l'istituto della procura alle liti. L'evoluzione normativa e l'avvento della giustizia digitale hanno prodotto delle oscillazioni in giurisprudenza circa la contestualità e l'allegazione della procura speciale alle liti. I contrasti giurisprudenziali sono stati di recente risolti dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con le sentenze n. 2075 e 2077 del 19 gennaio 2024. Tali pronunce enunciano principi di diritto fondamentali non solo per i giudizi di legittimità, ma anche per i giudizi di merito e per quelli che rinviano al codice di procedura civile, come i processi contabili e quelli tributari.

*The paper has the ambition to examine the institution of the power of attorney. Regulatory developments and the beginning of digital justice have produced uncertainty in case law about the contextuality and attachment of the special power of attorney. The jurisprudential contrasts were recently resolved by the Supreme Court in judgments n. 2075 and 2077 of 19th January, 2024. These rulings express fundamental principles of law not only for Supreme Court's trial but also for trials in the lower courts and those that refer to the code of civil procedure, such as accounting and tax trials.*

**Sommario:** 1. *Introduzione.* – 2. *La procura alle liti.* – 2.1. *Novella normativa.* – 3. *Prima questione di massima: (s)collegamento spazio-temporale tra procura alle liti e atto (art. 83, c. 3, c.p.c.).* – 3.1. *Tesi della contestualità.* – 3.2. *Tesi della “non contestualità”.* – 4. *Orientamento delle Sezioni unite.* – 5. *Seconda questione di massima: procura speciale su foglio separato (analogico o digitale).* – 5.1. *Indirizzo “formale”.* – 5.2. *Indirizzo “sostanziale”.* – 6. *Principio di diritto delle Sezioni unite.* – 7. *Conclusioni.*

### 1. *Introduzione*

Il presente contributo affronta l'istituto della procura alle liti di recente portato al vaglio del giudice della nomofilachia.

In particolare, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, nello stesso giorno ha enunciato due principi di diritto in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia di procura alle liti.

Nonostante l'oggetto di valutazione siano le procure speciali conferite per il giudizio in Cassazione, nelle argomentazioni delle pronunce vengono richiamati istituti come l'art. 83 codice di procedura civile (di seguito c.p.c.) riguardante la procura alle liti in generale e dunque anche quella conferita per gli altri gradi di merito.

Inoltre, quest'ultima norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi contabili e ai processi tributari, in virtù del rinvio generale alle norme del c.p.c. contenuto nell'art. 29 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile) e nell'art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (codice del processo tributario).

Prima di esaminare i diversi orientamenti e le conclusioni alle quali è addivenuta la Suprema Corte appare opportuno un breve *excursus* sull'istituto della procura alle liti.

### 2. *La procura alle liti*

La procura alle liti è un negozio giuridico unilaterale con il quale una parte conferisce al difensore lo *ius postulandi* e il potere di rappresentanza processuale.

In altri termini, la procura alle liti è una *species* del *genus* della rappresentanza (1) che in tal caso assume la connotazione di rappresentanza processuale c.d. volontaria e va tenuta distinta dalla rappresentanza c.d. necessaria e dalla sostituzione processuale.

Infatti, nel caso di rappresentanza c.d. necessaria, il soggetto rappresentato non ha il libero esercizio dei suoi diritti e la legge dispone che debba essere rappresentato da un soggetto fornito della capacità processuale. In tali casi, si assiste al difetto di *legitimitatio ad processum* come quello del minore, interdetto, inabilitato, persona giuridica ecc. che necessitano del rappresentante (sia esso, rispettivamente: tutore, curatore, rappresentante legale) al fine di esercitare il diritto in sede processuale.

(\*) A. Indelicato funzionaria della Corte dei conti, nonché dottoranda di ricerca in diritto ed economia nella società digitale.

(1) Non sempre un soggetto è in grado di manifestare di persona la propria volontà, a volte perché impedito, altre volte per la complessità dell'attività e in tali casi si assiste alla sostituzione di fronte a terzi di un soggetto “rappresentante” nell'attività giuridica di un altro soggetto detto “rappresentato o dominus”. Cfr. F. Gazzoni, *La rappresentanza*, in *Manuale di diritto privato*, Napoli, Edizione scientifiche italiane, 2017, 1051 ss.

Al contrario, nel caso di sostituzione processuale, il soggetto sostituito agisce in nome proprio, ma per conto del sostituto: con ciò egli è parte ma non è titolare del diritto fatto valere in giudizio (2).

Diversa è la rappresentanza processuale c.d. volontaria che si affida, mediante procura alle liti, ad un legale, il quale compie gli atti processuali in nome e per conto della parte, sulla quale ricadono gli effetti favorevoli e sfavorevoli. Dunque, si presuppone un rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra il difensore e il cliente, avente ad oggetto il rapporto controverso.

Tale forma di rappresentanza è espressamente regolata dall'art. 83 c.p.c. che definisce e distingue la procura alle liti in due differenti tipologie: generale, allorché la parte conferisce all'avvocato il potere di difenderla in tutti i processi che andrà a proporre o che saranno contro di essa proposti e speciale, allorché la parte conferisca al difensore il potere di difenderla solo in un determinato giudizio (3).

Per il conferimento del mandato non sono previste formule tassative, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di attribuire al difensore i relativi poteri o facoltà (4); tuttavia, è richiesta la forma scritta (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) e il deposito al momento della costituzione.

In particolare, nel ricorso per Cassazione è previsto, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il conferimento dell'incarico legale a un avvocato munito di procura speciale. Ciò si traduce nella necessità che la procura speciale debba essere rilasciata dalla parte al difensore con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e non può ritenersi utile la procura posta in calce ad atti precedenti e relativi al giudizio di merito. Dunque, non è idonea l'originale procura conferita per ogni stato e grado del processo che, pur includendo logicamente quello per Cassazione, non soddisfa i requisiti di specialità ed esclusività della procura necessaria ad incardinare un giudizio di legittimità.

In altri termini, il ricorso per Cassazione impone che l'avvocato sia munito di procura conferita *ex professo* con specifico riferimento alla fase e al grado di giudizio da instaurare e ciò risulta giustificato dalla ponderata valutazione circa la decisione di impugnare.

Pertanto, la procura deve essere rilasciata dopo il deposito della sentenza da impugnare, ma prima della proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso (5).

### 2.1. *Novella normativa*

L'avvento della l. 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto due ipotesi di rilascio della procura speciale: apposta in calce (6) o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo (7), nonché nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta (8) o in sostituzione di quello precedentemente designato (9).

A seguito della suddetta riforma, l'art. 83 c.p.c. ha previsto due diverse possibilità di conferimento della procura: redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici (10); conferita su supporto cartaceo che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

(2) I casi di sostituzione sono solo quelli previsti dalla legge come: l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) nella quale il creditore per assicurarsi che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni esercita i diritti spettanti al debitore verso i terzi e che costui trascura di esercitare. Altro caso di sostituzione processuale è l'ipotesi del garante (art. 108 c.c.) che chiamato assume la causa del garantito che viene estromesso per accordo delle parti.

(3) La procura alle liti c.d. speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del giudizio, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

(4) Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4872.

(5) L. Tramontano, *Codice di procedura civile, guidato con il commento per articolo*, Piacenza, La Tribuna, 2017, 380.

(6) La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici.

(7) Tra questi si ricorda: citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta, comparsa di intervento, precetto e domanda di intervento nell'esecuzione.

(8) La procura può essere rilasciata ad un unico difensore o a più difensori, in quest'ultimo caso si presume che ognuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza tecnica. Si presume che il conferimento dello *ius postulandi* sia compiuto ai diversi difensori disgiuntamente gli uni dagli altri, cosicché gli atti processuali sono validi anche se sottoscritti da un solo difensore. La presunzione del conferimento disgiunto del mandato processuale è superata dall'espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato e in tal caso l'atto è nullo se non reca la sottoscrizione di tutti i difensori. Al contrario è inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore qualora tra di esse sussista conflitto di interessi; la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio così come statuito dalla Cass., Sez. VI civ., ord. 20 gennaio 2020, n. 1143.

(9) Cfr. G. Ricci, *La riforma del processo civile*, Torino, Giappichelli, 2009, 19.

(10) Individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (d.m. 21 febbraio 2011, n. 44) e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, c. 5, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato".

Vale a dire che la procura *ad litem* può essere rilasciata su dispositivo informatico e sottoscritto con firma digitale, purché congiunto all'atto cui si riferisce con appositi strumenti informatici. Al contrario, laddove la procura sia conferita su supporto cartaceo, ma la costituzione avvenga in via telematica, il difensore è tenuto a trasmettere copia informatica della procura autenticata con firma digitale. Dunque, dal 2009 si consente di confezionare una procura analogica anche in un processo telematico, creando una copia (informatica) con firma digitale.

In ordine a questo specifico profilo, il legislatore ha previsto che le firme digitali di tipo “CADES” e di tipo “PADES” siano entrambe ammesse ed equivalenti nel processo telematico, sebbene abbiano estensioni differenti (l'una .p7m e l'altra .pdf) (11).

La funzione del difensore di certificare l'autenticità della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (12).

La mancata certificazione, da parte del difensore, invece, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura *ad litem*; detta formalità, inoltre, non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (13).

Non può, invece, essere sanata *ex art. 182 c.p.c.* la mancanza *ab origine* della procura alle liti conferita al difensore, trattandosi di requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio, in assenza del quale l'attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti della parte (14).

### 3. Prima questione di massima: (s)collegamento spazio-temporale tra procura alle liti e atto (art. 83, c. 3, c.p.c.)

La prima ordinanza interlocutoria (15) prendeva le mosse dall'opposizione all'esecuzione di una cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento e dichiarata priva di efficacia giuridica dal Tribunale di Agrigento.

La riscossione Sicilia (società sciolta ed estinta) impugnava la sentenza del Tribunale agrigentino eccependo quattro motivi di ricorso per Cassazione sostenuti dalla subentrante Agenzia delle entrate. La suddetta impugnazione rilevava un contrasto giurisprudenziale relativo al conferimento della procura speciale non contestuale alla formazione del ricorso.

A seguito dell'ordinanza del 5 luglio 2023, n. 19039 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione se il potere certificativo attribuito dall'art. 83, c. 3, c.p.c. all'avvocato consenta di autenticare la sottoscrizione del mandato speciale separatamente dal ricorso per Cassazione al quale si riferisce.

#### 3.1. Tesi della contestualità

Il primo indirizzo si basa sulla contestualità di tempo e di luogo della procura speciale e di uno degli atti (ricorso, comparsa di risposta ecc.) indicati nell'art. 83, c. 3, c.p.c.

Suddetta tesi viene sostenuta in ragione dell'interpretazione data dal combinato disposto di cui agli artt. 83, c. 3, c.p.c. (il quale presuppone che la procura speciale debba essere apposta in calce o a margine dell'atto) e art. 2703, c. 2, c.c. (secondo il quale: l'autentica della sottoscrizione debba avvenire in presenza del pubblico ufficiale).

Inoltre, tale indirizzo si basa sul limitato potere di autentica del difensore che, a differenza di quello che l'ordinamento riconosce al notaio, risulta non ampio. Conseguentemente la procura non può essere un atto a sé stante ma deve essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati dall'art. 83, c. 3, c.p.c. e qualora la procura sia conferita in un luogo e in un tempo diversi da quello dell'atto cui afferisce, viene meno il suddetto collegamento e si eccede il limite del potere di autentica.

Dunque, a parere di tale indirizzo, sostenuto da plurimi precedenti della Corte di cassazione: (16) «la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, c. 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della

(11) In tal senso si veda l'art. 12, d. dir. 16 aprile 2014, di cui all'art. 34, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, in conformità agli standard previsti dal Reg. Ue 23 luglio 2014, n. 910 e alla relativa decisione 8 settembre 2015 n. 1506. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione. Cass., Sez. VI civ., ord. 13 aprile 2022, n. 12016.

(12) Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. 16 settembre 2021, n. 25066.

(13) Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. 31 dicembre 2019, n. 34747.

(14) Corte di cassazione, Sez. V civ., ord. 20 luglio 2018, n. 19399.

(15) Corte di cassazione, Sez. III civ., ord. 5 luglio 2023, n. 19039.

(16) Corte di cassazione, Sez. III civ., ord. 6 aprile 2022, n. 11240; 7 aprile 2022, n. 11244; 21 aprile 2022, n. 12707; 4 novembre 2022, n. 32569 e 4 aprile 2022, n. 9271.

parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplicita l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale».

Preso atto della suddetta tesi, si espone l'indirizzo contrario, al fine di evidenziare il contrasto di orientamento.

### 3.2. Tesi della “non contestualità”

Altro orientamento (17) interpreta diversamente l'art. 83, c. 3, c.p.c. ritenendo che la norma non richieda la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell'atto cui si riferisce, in quanto la specialità deriva dalla congiunzione materiale o telematica al ricorso.

Secondo tale indirizzo, la contestualità della procura e dell'atto si desume non già dal collegamento di tempo e luogo, bensì dalla congiunzione tra i due documenti, in formato cartaceo o informatico, che vengono trasmessi insieme in sede di notifica e dunque depositati congiuntamente ai fini della costituzione nel giudizio incardinato.

Quest'ultima tesi richiede che la procura sia rilasciata in data anteriore a quella di notifica del ricorso.

In tal senso, vi sono alcune pronunce (18) che evidenziano come ai fini del valido conferimento della procura non è necessario che essa sia contestuale o successiva alla redazione dell'atto non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o *ex post*. Il collegamento tra procura e atto presuppone esclusivamente l'indicazione dell'oggetto e dello strumento di impugnazione.

Inoltre, sul potere di autenticazione, tale indirizzo sostiene che lo stesso è limitato alla sottoscrizione e non alla data o al luogo. Dunque, si esclude che debba esistere un necessario collegamento di tempo tra procura e atto; infatti, ove il legislatore lo ha richiesto (ad esempio in materia di protezione internazionale) tale collegamento è stato previsto espressamente mediante una norma *ad hoc*.

### 4. Orientamento delle Sezioni unite

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni unite con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2075.

Tale pronuncia afferma che: «in tema di ricorso per Cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, c. 3, e 365 c.p.c. non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, ai ricorsi e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».

I giudici di piazza Cavour hanno aderito al secondo orientamento secondo il quale il requisito della specialità della procura è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e se il rilascio avvenga all'interno di un arco temporale ricompreso tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notifica del ricorso.

Dunque, si riconosce la validità della procura speciale che seppur rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alle notifiche del ricorso, dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per Cassazione.

### 5. Seconda questione di massima: procura speciale su foglio separato (analogico o digitale)

La seconda ordinanza interlocutoria (19) trae origine da un'opposizione all'esecuzione di una serie di cartelle esattoriali emesse, a titolo di sanzioni amministrative, da Roma Capitale, dalle Prefetture di Roma e di Rieti, nonché dal Comune di Manciano. Tale opposizione portava l'adito giudice di pace di Roma ad accogliere in parte l'opposizione e a condannare solidalmente le parti per le spese di lite affrontate dal ricorrente per un ammontare determinato dal giudice di prime cure.

Ne seguiva l'appello del ricorrente avverso la decisione, limitatamente al capo delle spese processuali, che però veniva rigettato dal Tribunale di Roma e impugnato con ricorso per Cassazione. Quest'ultima Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, trasmetteva gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava la causa alle Sezioni unite in ragione della questione di particolare importanza, relativa alle modalità di coniugazione dell'atto nativo digitale con la procura redatta e sottoscritta in analogico e trasmessa, sottoforma di copia informatica autenticata, con firma digitale utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (Pec) e depositato telematicamente.

L'ordinanza interlocutoria rammentava il percorso normativo e giurisprudenziale (20) che ha segnato l'art. 83 c.p.c.

(17) Cass., Sez. III civ., ord. 15 dicembre 2022, n. 36827.

(18) Cass., Sez. III civ., 10 luglio 2014, n. 15759 e ord. 36827/2022 cit.

(19) Cass., Sez. III civ., ord. 13 luglio 2023, n. 20176.

(20) L'ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione delle Sezioni unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. ad opera della l. n. 141/1997, del requisito della specialità della procura *ex art. 365 c.p.c.* in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, si è chiesta se

Infatti, prima della novella del 1997 la prassi del rilascio della procura in foglio separato aveva causato numerosi casi di nullità di atti processuali per non aver redatto il mandato speciale con le formule sacramentali (21).

Riguardo a tale pratica in giurisprudenza si fronteggiavano due indirizzi.

Secondo il primo, qualora la procura fosse rilasciata in un atto diverso da quelli indicati dall'art. 83 c.p.c., ma ugualmente dotato di forma scritta e depositato al momento della costituzione in giudizio e senza che fossero state al riguardo sollevate contestazioni ad opera della controparte, non sarebbe stata ravvisabile la nullità della procura rilasciata su foglio separato, stante il raggiungimento dello scopo perseguito dal legislatore con la citata norma.

Il secondo orientamento, invece, escludeva la validità di una procura *ad litem* con sottoscrizione autenticata del difensore ma apposta su un foglio separato, perché i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura non potevano essere integrati con elementi esterni dell'atto, dovendo essi risultare, invece, dal contesto stesso dell'atto, in modo da essere immediatamente percepiti dalla controparte e dal giudice.

Per mettere ordine all'interno dell'incerto quadro giurisprudenziale, la l. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto che la procura rilasciata su foglio separato, che è però congiunta materialmente all'atto cui si riferisce, si considera apposta in calce.

Tuttavia, sono perdurate contrastanti tesi (22) riguardo alla specialità della procura a ricorrere in Cassazione, *a fortiori* se si ammette la possibilità di acquisire una procura (cartacea o digitale) in un processo integralmente telematico.

Preso atto delle oscillazioni presenti in Cassazione, la Sezione rimettente, con la questione di particolare importanza, chiedeva di stabilire se: «debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, ovvero se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio Pec mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte».

### 5.1. Indirizzo “formale”

A parere del primo indirizzo c.d. “formale” (23) non vi è “congiunzione materiale” tra procura cartacea e ricorso digitale soprattutto nel caso in cui il ricorso e la copia digitale della procura risultano depositati agli atti separatamente.

Tale indirizzo sostiene che: «in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica” non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch'esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell'unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione».

Sebbene la Sezione rimettente abbia fornito un primo indirizzo, prospetta anche un differente orientamento che esiste nella giurisprudenza e che tende a un'interpretazione volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale.

---

tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale non è concepibile nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso e procura “cartacea”.

(21) F. Cipriani, *La procura su foglio autonomo tra la certificazione e gli spilli del difensore*, in *Foro Italiano*, 1995, I, 538; Id., *Procura su foglio separato o procura presunta?* In *Foro It.*, 1997, I, p. 3151. R. Murra, *Requisiti della procura alle liti tra colombi e angeli neri*, in *GC*, 1995, I, 377.

(22) Il tema è stato oggetto di ulteriori pronunce giurisprudenziali: Corte di cassazione, Sez. lav., 27 agosto 2003, n. 12558; 18 agosto 2003, n. 12080; 23 aprile 2004, n. 7731.

(23) La tesi formalistica sostiene che nonostante l'art. 83 c.p.c. preveda espressamente che la procura cartacea possa essere utilizzata in relazione ad un ricorso nativo digitale, in tal caso la procura non può dirsi “speciale” per oggettiva collocazione topografica, ciò in quanto tale disposizione non prevede alcuna possibilità di congiunzione tra atto nativo digitale e procura cartacea, ma solo la modalità di deposito di quest'ultima. Tale congiunzione non rilevarebbe ai fini del requisito di specialità della procura, essendo prevista e destinata a disciplinare non i requisiti sostanziali della procura, ma solo le modalità tecniche di notificazione.

## 5.2. Indirizzo “sostanziale”

Un ulteriore orientamento (24) ritiene che la procura apposta a margine o in calce, compresi i casi equiparati in cui l’incarico sia conferito al difensore con foglio informatico separato, vede integrato il requisito della specialità della procura per la sua collocazione topografica, a prescindere da un esplicito riferimento, nel suo testo, agli estremi necessari a individuare il giudizio per il quale essa è stata rilasciata. In tali casi, la procura non può che riguardare il giudizio oggetto dell’atto cui la stessa è intimamente connessa, per cui non è neppure necessario, ai fini della legittimità della procura speciale, uno stretto collegamento spazio-temporale tra procura e atto cui la stessa si riferisce.

Nell’ambito del processo telematico, la procura non può essere congiunta materialmente all’atto cui accede, dal momento che l’atto è in formato nativo digitale, mentre la procura può anche essere redatta, sottoscritta e autenticata in formato cartaceo e resa digitale mediante la copia per immagine, che però, per sua natura, non è e non può essere nativa digitale. In siffatta situazione, si pone il quesito di stabilire se possa ritenersi soddisfatto il requisito di “specialità” della procura richiesto dall’art. 83 c.p.c. e, specificatamente per il ricorso in Cassazione, dall’art. 365 c.p.c.

## 6. Principio di diritto delle Sezioni unite

Le Sezioni unite, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2077, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale: «la procura alle liti avente il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione e nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

Dunque, le Sezioni unite intendono dare continuità all’indirizzo (25) secondo il quale il ricorso nativo digitale con allegata la copia digitalizzata della procura alle liti (redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore) integra l’ipotesi, *ex art. 83, c. 3, c.p.c.*, di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per Cassazione.

Infatti, un’interpretazione conforme dell’art. 83, c. 3, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata –, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce.

Inoltre, il giudice della nomofilachia ricorda come secondo la normativa regolamentare sul processo civile telematico (Pct), la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (Pec) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato.

Nell’affermare tale principio le Sezioni unite hanno evidenziato la centralità del diritto di difesa, che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 Cedu), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito (26).

## 7. Conclusioni

L’avvento dei processi telematici in tutti i plessi giurisdizionali ha portato i giudici a porsi delle questioni che vanno oltre il diritto, ma che a questo inevitabilmente si intrecciano nella misura in cui i giudizi sono sempre più digitalizzati e al passo con le nuove tecnologie.

La questione di massima, sul valore da attribuire ad una procura alle liti analogica e/o digitalizzata, è stata risolta dagli ermellini ritenendo il requisito della specialità della procura (necessario per il ricorso in Cassazione) sussistente a prescindere dalla collocazione topografica della stessa.

(24) Secondo la tesi “sostanzialistica” la mera collocazione topografica della procura è idonea a conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dare luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto accede. Per la tesi sostanzialistica: M. Ligrani, P. Saggese, *Le oscillazioni della Cassazione sulla procura alle liti*, documento di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 13 ottobre 2023, p. 11.

(25) Cass., S.U., 9 dicembre 2022, n. 36507.

(26) Corte Edu 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte Edu, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; 2 maggio 2017, n. 10648; 29 maggio 2017, n. 13453; 7 novembre 2017, n. 26338; 16 novembre 2017, n. 27199; 24 settembre 2018, n. 22438; 18 marzo 2022, n. 8950; Sez. lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Sez. III civ., 4 marzo 2022, n. 7186.

Così facendo le Sezioni unite consolidano un orientamento “sostanziale” che seppur apprezzabile, sotto il profilo della fruibilità, appare non sincronizzato con i tempi, in quanto ammettere il deposito di procure alle liti in copia analogica informatizzata e separate dal ricorso digitale non deve indurre a dimenticare che un processo è interamente telematico se la totalità degli atti vengono creati e concepiti come nativi digitali.

In un mondo che ha fame di innovazione, di progresso tecnologico e di “rivoluzione digitale” non rimane che riflettere sul confine (sempre più labile) tra analogico e digitale, fisico e virtuale.

\* \* \*